PER

D. MICHELE GAMBARDELLA

nella graduazione dei creditori

DEGLI EREDI DI D. EUSTACHIO D'AFFLITTO

Nella seconda camera della G. C. civile.

I. Espropriati a danno delle figlie minori di D. Eustachio d'Afflitto tre selve, *Ceraso*, *Puzzillo* e *S. Cataldo*, rimasero aggiudicate a D. Baldassarre Prota con sentenza del 29 settembre 1843 per ducati 1715: ed altre due selve, cioè *Lapiana*, ed *Annunziata* rimasero aggiudicate per ducati 619. 84 netti di sesto ai creditori con successiva sentenza del 9 dicembre 1843.

II. Aperto il giudizio di ordine, nel 26 marzo 1844 venne pubblicata la nota di collocazione: dalla quale appare essersi *fra i privilegiati*, dopo le spese giudiziali, graduato il capitale del vitalizio di annui duc. 96 dovuto a Suor M.ª Concetta d'Afflitto in duc. 1920: una con ducati 989. 75 di vitalizii attrassati pel 29 agosto 1843, oltre i posteriori fino alla chiusura diffinitiva della nota: dichiarandosi che il capitale si sa-

rebbe liberato agli ultimi creditori capienti con obbligo di corrispondere gli annui ducati 96 a Suor M.ª Concetta vita durante: e limitandosi il privilegio sopra le due selve Puzzillo e S. Cataldo.

Fra gl' ipotecarii in primo luogo furono ammesse le figlie minori di D.ª Luisa Torre per duc. 355. 95 resta di ducati 600, somma delle tre annate di vitalizio costituito alla defunta D.ª Luisa coi capitoli matrimoniali del 20 giugno 1826, dal di lei marito D. Eustachio d' Afflitto, spropriato nella persona dei suoi eredi, *a causa di sopravvivenza* verificata fin dal dì 20 ottobre 1835, epoca della morte del nominato D. Eustachio.

In 2.° e 3.° luogo venne novellamente graduata Suor M.ª Concetta d'Afflitto sulle tre altre selve Ceraso, Lapiana ed Annunziata, ricevute in ipoteca speciale dal defunto D. Eustachio suo fratello, e coll' epoca della iscrizione presa nel 27 *luglio* 1827, per lo stesso capitale della vitalizia prestazione di ducati 96 in ducati 1920: una con ducati 984 per vitalizii di tre annate e per gli arretrati iscritti a 19 aprile 1839: venne dichiarato restare inefficace la graduazione fra gl'ipotecarii, laddove Suor M.ª Concetta avesse ritrovata capienza colla precedente tra i privilegiati.

In 4.° luogo le anzidette figlie di D.ª Luisa Torre per ducati 1140, cioè ducati 288 a causa di tre annate di *spillatico* costituito alla loro madre coi medesimi capitoli dal fu suo marito D. Eustachio debitore spropriato; ed il dippiù in ducati 852, a causa di arretrato della prestazione vitalizia per *sopravvivenza*, oltre le tre annate graduate coll' epoca de' capitoli; e ciò in conseguenza di condanna pronunziata con sentenza del 18 aprile 1842, iscritta a 14 giugno seguente.

Tra i chirografarii venne ammesso D. Michele Gambardella per la somma di ducati 6090, a causa

della evizione verificata della casa in Amalfi, compe-rata da D. Eustachio coi titoli menzionati nell'istrumento del 15 marzo 1835, stante l'azione ipotecaria provocata contra di lui dalla sopranominata Suor M.ª Concetta d'Afflitto, ed ammessa con decisione del 11 gennajo 1843.

Venne pure ammesso D. Baldassarre Prota per ducati 680, valuta di un bono del 10 maggio 1835 sottoscritto dal fu D. Eustachio.

Venne infine dichiarato non esservi luogo ad acclarazione del credito preteso dal Monastero di S. Chiara di Ravello, per essere stato già diffinitivamente ammesso nella precedente graduazione.

III. Poichè l'unico e solo interesse di D. Michele Gambardella nella graduazione era quello di veder soddisfatta Suor M.ª Concetta d'Afflitto, *pel che risultava inutile l' azione ipotecaria contro di lui pendente*; fu perciò che egli si oppose alla nota, anche come creditore per evizione ammesso comunque tra i chirografarii; e fece quello che Suor M.ª Concetta ometteva a causa che ritrovavasi sicura per la ragione di sopra. Quindi Gambardella:

Sulla graduazione riportata dalla nominata Suor M.ª Concetta motivò:

Che i gradi a lei assegnati fra i privilegiati, e gl'ipotecarii erano dovuti: ma non per le somme ivi espresse — Dappoichè in precedente giudizio di ordine a carico della medesima eredità di D. Eustachio d'Afflitto, chiuso con verbale del 9 marzo 1840, a varii creditori vennero liberati ducati 1624. 93, coll' obbligo di corrispondere a D.ª Luisa Torre duc. 81. 10 annui in acconto della pretesa sopravvivenza di ducati 200 annui: fu allora chiesto da Suor M.ª Concetta d'Afflitto, che, estinto il dritto alla sopravvivenza in D.ª

*

Luisa Torre *a tempo della di lei morte*, i creditori cui i ducati 1621. 93 erano stati liberati restassero allora obbligati di corrispondere gli annui duc. 81. 10 ad essa Suor M.ª Concetta in acconto del suo vitalizio di annui ducati 96: tal domanda venne diffinitivamente ammessa con decisione del 18 novembre 1842 resa dalla terza Camera di questa G. C. — Ora erasi verificato il caso del trasporto del dritto a riscuotere gli annui ducati 81. 10 in Suor M.ª Concetta, a causa della morte seguita di D.ª Luisa nel 17 ottobre 1843. Così che da quest'epoca doveva ritenersi soddisfatta l'annua prestazione di duc. 96 per la somma annua di duc. 81. 10, e Suor M.ª Concetta costituita nel dritto di chiedere assicurazione del capitale corrispondente alla residuale cifra di ducati 14. 90; e di chiedere unicamente tal somma pel tratto posteriore al 17 ottobre 1843 fino al dì della sua morte.

Sulla graduazione riportata dalle figlie di D.ª Luisa Torre motivò

1.° Che le annate di *spillatico* ammesse a favore delle figlie minori eredi della estinta D.ª Luisa erano prescritte, perciocchè l' ultima annata era maturata in ottobre 1835, e da quest' epoca al 18 aprile 1842, quando fu resa la sentenza di condanna a favore di D.ª Luisa contro le stesse sue figlie quali eredi del padre loro Eustachio, erano decorsi *ben' oltre i cinque anni* richiesti dalla legge.

2.° Che gradualmente le annate precedenti all'ultima per legge reputavansi soddisfatte.

3.° Che non ostava ai creditori la sentenza di condanna del 18 aprile 1842, perchè in essa non vennero intesi nè legittimamente rappresentati.

4.° Che ove pure ostasse Gambardella vi si opponeva di terzo, e ne chiedeva la rivoca nel suo interesse perchè *nullamente* provocata dalla madre tu-

trice contro il fratello tutore surrogato dei medesimi minori.

5.° Che in ogni caso evidentissima era la collusione tra la tutrice ed il tutore surrogato nel danno dei creditori ereditarii, per la quale le legittime eccezioni non vennero proposte.

Che relativamente alla vistosa somma di ducati 1207. 95 per arretrate annate di *sopravvivenza* ammesse nei numeri 1.° e 4.° della nota, moltiplici mezzi furono addotti per dubitare del diritto ad avere, od in ogni caso limitarne gli effetti; e quali in prosieguo verranno esposti.

Sulla collocazione fra i chirografarii riportata dal signor Proto motivò l' opponente *Gambardella*, che l' approvato apposto al bono del 1.° maggio 1835 era stato limitato alla somma di ducati 400 e non 680.

IV. Si oppose ancora il Monastero di S. Chiara di Ravello sostenendo la esistenza tuttavia del suo credito, perciocchè l' acclarazione di esso nella precedente chiusura era stato contro il dovere di corrispondere l'annuo interesse primieramente a D.ª Luisa, e quindi a Suor M.ª Concetta: che subordinatamente dovevasi la graduazione nel giudizio attuale limitarsi a soli ducati 14. 90 a pro della Suora d'Afflitto: che dalla somma dei vitalizii arretrati ammessi nel di costei favore dovevansi dedurre ducati 185 ricevuti nella precedente chiusura; che al credito del Monastero bisognava aggiungere gl' interessi moratorii: che per tutto il dippiù l'opponente si rimetteva alle opposizioni di Gambardella.

V. Si oppose ancora D. Baldassarre Prota pei motivi già spiegati da Gambardella, e dal Monastero di S. Chiara.

VI. Si opposero infine le minori figlie di D.ª Luisa Torre, e motivarono: che *dovevano essere graduate per le intere tre annate in annui ducati 200 di sopravvivenza*; motivarono ancora che il credito di Prota doveva annullarsi per essersi impugnato il bono, di cui doveva seguire la verifica.

VII. Portata la causa all' udienza del Tribunale, venne considerato:

Attesocchè con decisione della G. C. civile di Napoli del 18 novembre 1842 D.ª Concetta d'Afflitto fu surrogata a D.ª Luisa Torre nel godimento della rendita vitalizia a costei assegnata a carico de' beni con la precedente espropriazione venduti in danno del fu D. Eustachio d'Afflitto, e ciò nel caso che venisse ad estinguersi per la prima godente l'acclarato vitalizio.

Che trovatosi pel medesimo capienza per soli ducati 81. 10, come risulta dalla precedente nota del 9 marzo 1840, la monica signora d' Afflitto non può pretendere in questa, che l' assicurazione del solo compimento in ducati 14. 90 del livello al quale ha dritto.

Che regolari sono tutte le altre somme a lei assegnate a titolo di vitalizio arretrato sino all'epoca della morte della ridetta signora Torre, perciocchè d'allora essendo avvenuto il subingresso nel grado di lei, le saranno dovuti sopra i beni della seconda espropriazione soli ducati 14. 90 all'anno, ma ha sempre ragione pretendere l' intero livello di annui ducati 96 per lo tempo precedente la morte della signora Torre.

Che non può toccarsi la precedente graduazione, la quale ha fatto già passaggio in cosa giudicata, quindi non possono essere sgravati quei creditori cui in essa fu imposto il peso della cor-

risponsione del vitalizio in parola, ma potranno in vece costoro ottenerne la rivaluta dagli ultimi creditori capienti nella presente nota.

Che potendo la menzionata decisione della G. C. rimanere priva di effetto coll'ammissione del ricorso che dicesi *prodotto contro la stessa, è giusto ordinare, che sotto cauzione avvenga il pagamento del valore capitale di ducati 81. 10, su'quali la Religiosa solo può aver diritto.*

Attesocchè opposta di terzo dal signor Gambardella la sentenza di questo Collegio del 18 aprile 1842, e renduta comune tale opposizione ad altri creditori ereditarii del defunto D. Eustachio d'Afflitto, i quali han dichiarato di volerne ugualmente profittare si è nel grado di esaminarne nel comune loro interesse la forza, e la efficacia. È troppo chiara la idea di essersi voluto creare un titolo alla vedova dello espropriato per conseguire lo spillatico cui non aveva diritto come presunto soddisfatto in vita dal marito, e non più dovuto per lo tempo posteriore alla sua morte. La niuna opposizione del tutore surrogato, e la non presenza in quel giudizio dei creditori, che avrebbero potuto combattere la dimanda dell'attrice sono ragioni ben sufficienti per far ritenere come non avvenuta la sudetta sentenza. Non così per le somme dovute alla vedova a titolo di vitalizj arretrati, avendo i medesimi appoggio ne' capitoli matrimoniali.

Che non essendosi da costei renduto il conto della tutela non possono gli eredi pretendere il pagamento delle somme acclarate in prò della loro tutrice senza un mezzo di assicurazione nel caso restasse debitrice del rendiconto.

Che il bono di ducati 400 trovandosi sottoposto a verificazione non è un titolo pel signor Prota ad esigere puramente, e semplicemente tal somma,

ma è forza assicurarne la restituzione laddove non risultasse verificata.

Che gl' interessi al 10 per 100 non sono dovùti non essendo espressi nell' approvato , *ma soltanto quelli, che la legge accorda dall'epoca della citazione.*

Quindi il Tribunale con sentenza del 5 luglio 1844 ordinò quant'appresso :

1.° *Riduce a ducati 298 il capitale vitalizio acclarato in favore della signora monaca suor Maria Concetta d'. Afflitto per ducati 1920 a compimento di livello a lei dovuto nella somma di ducati 96, e fermo lasciando non meno* le somme a lei attribuite per livelli non corrisposti , *che gli annui ducati 81. 10, per i quali è stata surrogata alla fu D.ª Luisa Torre da esigerli a carico de' creditori indicati nella precedente nota chiusa a 9 marzo 1840*, ordina *che i sudetti ducati 298 vengono attribuiti agli ultimi creditori , che nella presente graduazione troveranno capienza, coll'obbligo però a costoro di pagarne la rendita alla signora d' Afflitto in annui duc. 14. 90. — Il valore capitale poi degli altri ducati 81. 10 di rendita vitalizia non sarà liberato ai medesimi , che* dietro cauzione di restituirli a chi per dritto , *laddove la decisione della G. C. civile di Napoli de' 18 novembre 1842, venisse o nò ne' modi di legge espugnata.*

2.° *Fa dritto alle opposizioni di terzo proposte incidentalmente avverso la sentenza di questo Collegio del 18 aprile 1842 per quanto riflette* le tre annate di livello in ducati 288 , *aggiudicate alla predetta signora Torre , e rivocandola per questa parte , ordina* depennarsi l' art. 4 della categorìa de' creditori ipotecarii *compresa nella nota opposta.*

3.° *Rigetta le opposizioni relative* ai vitalizii

arretrati, *che col num. 1 dell' istessi ipotecarii furono ammessi in beneficio di D. Andrea Torre nella qualità come dagl' atti , ed ordina non liberarsi li ducati 345. 95 , che previa cauzione di restituirsi tale summa nel caso risultasse in seguito del rendiconto la signora Torre debitrice della eredità di D. Eustachio d'Afflitto per l'amministrazione tenuta della tutela dei di costui figli minori.*

4.° Ordina , che gl' ultimi creditori capienti *nella presente nota corrispondono al Monistero di S. Chiara di Ravello gl' interessi al 5 per 100 sopra i due capitali l'uno di ducati 400, l'altro di ducati 100 , racchiusi negl' istrumenti del 20 ottobre 1744, e 5 agosto 1752, dalla chiusura della presente nota sino alla morte della signora d' Afflitto : restando il Monistero istesso graduato per tre annate coll'epoca della iscrizione di unita agl' interessi moratorii , e gli altri interessi fra chirografarii , salvo agl' altri creditori gravati nella precedente nota de' 9 marzo 1840 del peso degli annui ducati 81 in favore della signora Torre, e poscia della signora d'Afflitto, il diritto a pretendere gl' interessi de' rispettivi crediti ove ne competesse l'azione sino alla concorrenza di tal somma.*

5.° Ordina altresì , che il credito di Baldassarre Proto emergente dal bono del 1 maggio 1835 venga ridotto alla somma capitale di ducati 400 cogl' interessi legali in ragione del 5 per 100 dalla giudiziale dimanda in poi, il tutto da non liberarsi che data cauzione de restituendo , *laddove non risultasse verificato nel pendente giudizio di verificazione.*

6.° Rigetta per tutto il dippiù le opposizioni in disame , ed ordina procedersi con le ordinate modifiche alle ulteriori operazioni.

Spese compensate tranne quelle occorrenti per

la spedizione , ed intima della presente , che cederanno a carico fra le altre della espropriazione.

VIII. Contra l'anzidetta sentenza D. Michele Gambardella ha interposto appello con atto del 8 agosto 1844; di cui ha poi ampliati i motivi con successivo atto del corrente.

In tale stato, riunita la contumacia, la seconda camera della G. C. è chiamata a deliberare.

Gli esami che il contendere offre saran ripartiti nel rapporto di ciascun creditore.

Nell' interesse di Suor M.ª Concetta d' Afflitto.

IX. Il Tribunale nel ridurre il capitale della prestazione vitalizia da ducati 1920 a ducati 298, non doveva *lasciar ferme le somme a D.ª Concetta attribuite colla nota per livelli non corrisposti*, e la riscossione degli annui ducati 81. 10 da chi e come giusta la chiusura del 9 marzo 1840 e la decisione del 18 novembre 1842 — In vece doveva dichiarare aver dritto Suor M.ª Concetta alle annate attrassate di vitalizio per l'epoca del 17 ottobre 1843 in annui ducati 96, giusta il verbale di chiusura *del 9 marzo 1840*, ove all'art. *10 bis* leggesi » attribuiti e diffinitiva» mente liberati ducati 186. 35 a favore di D.ª Concet» ta d'Afflitto *in conto di ducati 480 di vitalizii ar» retrati e decorsi* sul capitale vitalizio di ducati 1860 » in virtù dell' istrumento del 20 agosto 1825 — » Non si sono ammessi gli altri ducati *293. 65 di » vitalizii attrassati* ed il capitale sudetto, per non » essersi espropriati gli *altri fondi sottoposti al pri» vilegio* — Cosicchè nell' attuale espropriazione per effetto dell'anzidetto verbale passato in giudicato Suor M.ª Concetta deve avere i *ducati 293. 65 residuali co-*

me sopra, e le annate posteriori al 10 marzo 1840 in ducati 96 fino al 17 ottobre 1843, e da quest'epoca in poi in soli annui ducati 14 fino al dì della chiusura della nota.

Dippiù il Tribunale non dovea vietare ai creditori ultimi la liberazione del valor capitale degli annui ducati 81. 10, se non dopo data cauzione di restituire a chi per diritto per *possibile annullamento* della decisione del 18 novembre 1842 — poichè ciò si atteneva al primo *esaurito* procedimento, e non al secondo — poichè niuno aveva la cauzione reclamata — poichè niun ricorso è stato mai proposto.

Nell' interesse delle minori figlie di D.ª Luisa Torre.

X. Il Tribunale, nell'ammettere le opposizioni di terzo, e nel farvi dritto, depennando le somme a favore delle minori suddette acclarate nel 4 luogo degl' ipotecarii *a titolo di spillatico*, confermar non dovea loro le altre somme in ducati 355 attribuite *per tre annate arretrate* di soprovvivenza nel primo luogo degl' ipotecarii coll' epoca dei capitoli nel 1826 stipulati; e molto meno la ingente somma di ducati 852 per altre annate arretrate di sopravvivenza graduate nel 4 luogo degl' ipotecarii coll' epoca della iscrizione del 14 giugno 1842, pei seguenti motivi.

1.° D.ª Luisa Torre, creditrice dell' annua somma per *sopravvivenza* costituitali dal marito D. Eustachio coi capitoli del 1826, d'altronde godeva dell' usufrutto legale della metà dei beni ereditarii, perciocchè madre era delle figlie di Eustachio eredi di costui, e debitrici dell' annua sopravvivenza. Quindi la *metà* dell' annua sopravvivenza costituita già in ducati 200 la vitaliziante ripeter doveva *da se medesima*, perchè godente l' usufrutto della metà dei beni ereditarii; nè potrà mai dubitarsi che la sopravvivenza dovuta

alla vedova costituisca un peso di quell' usufrutto pella disposizione degl' art. 299 num. 1 e 3 e 535 leg. civ. — o meglio una detrazione dagli annui frutti e rendite della eredità. L'altra metà poi in ducati 100 già risultava soddisfatta per ducati 81. 10 attribuiti alla vedova nella precedente espropriazione in conto di sopravvivenza, e goduti fino al dì della sua morte.

2.° Che resterebbero i residuali ducati 18. 90 annui. Ora non si dubita che D. Luisa Torre abbia amministrato e debba dar conto dell' altra metà dei frutti e rendite dei beni ereditarii di D. Eustachio, per aver avuto in sua tutela legittima le di lui figlie minori ed eredi. Quindi mentre D.ª Luisa esigeva e pagava pelle sue figlie non può supporsi che *per se* non riteneva il compimento in ducati 18. 90 della metà di sua sopravvivenza, che pur costituiva un debito ereditario : laonde, nella inesistenza di un conto che dimostrasse l' opposto, D.ª Luisa Torre non conservava dritto ad acclarazione di somma alcuna per sopravvivenza.

3.° Che dato in ipotesi che in D.ª Luisa Torre fosse stato dritto ad acclarazione di somma qualunque per sopravvivenza; tal dritto non può ora esercitarsi dalle sue figlie *come eredi*, dappoichè queste sono ancora le eredi del padre Eustachio, e quindi debitrici dell' annua sopravvivenza. Nè s' invochi il beneficio legittimo dell' inventario, poichè per esso potrebbero chiedere il pagamento dei *particolari crediti contro amendue le successioni*, ma nella specie non si sperimenta un credito particolare delle minori, invece dritti ereditarii e *pel proprio e personale vantaggio*.

4.° Che, prescindendo per poco dai motivi di sopra, la provvidenza data dal Tribunale col capo 2.° della sentenza è bene ambigua, perciocchè mentre proscrive il dritto messo avanti dalle minori per lo spillatico materno, ordina la depennazione dell' art. 4.

della nota , ove oltre i ducati 288 per spillatico accrlarati, si veggono graduati pur ducati 852 per arcetrate prestazioni di sopravvivenza; qual dritto ad avere non erasi proscritto, invece riconosciuto.

5.° Che, prescindendo come sopra, il Tribunale non doveva ordinare che alle figlie minori di D.ª Luisa Torre si liberassero le somme ammesse a causa di sopravvivenza, previa cauzione in favore dei creditori incapienti, ma tutto all' opposto, cioè , doveva ordinare che si attribuissero ai creditori previa cauzione nel favore delle minori visto il risultato del doppio conto come in prosieguo: dappoichè , se le minori debbano rendere il conto — non debbe provvedersi in modo da non ritrovare più esse il loro *tornaconto* a renderlo — poichè in esse avvi giusta presunzione di debito sol perchè debbono un conto — poichè ingiustamente si obbligherebbero i creditori ad agire per liquidare l' avere delle minori.

6.° Che il Tribunale senza alcuna particolare ragione sottometteva le minori alla cauzione testè detta unicamente pei ducati 355 somma delle tre annate di sopravvivenza (sempre non dovuta), con che restavano esenti dal cauzionare pell'altra somma di ducati 852 per tre annate di sopravvivenza ammesse nel quarto luogo degl' ipotecarii, ed ancor conservate (comunque sempre non dovute): in vece la ragione che il Tribunale spinse, comprendeva l'una e l'altra causa di avere , ove sussistesse.

7.° Che in ogni caso la cauzione disposta doveva essere nommeno per lo risultamento del conto della *gestione tutelare*, ma ben pure per lo risultamento del conto del *ritratto* da D.ª Luisa Torre nella qualità di *depositaria giudiziaria* giusta l' art. 22 della legge sulla spropria *da' frutti e rendite de' stabili pegnorati* durante la mora del giudizio di spropriazione ed ancora di graduazione , perciocchè la maggior

parte dei fondi spropriati rimasero aggiudicati ai creditori.

8.° Che finalmente malamente s' invocherebbe in sostegno del dritto ad avere la sopravvivenza per intero e tutte le annate dal 1835 al 1843 epoca della morte di D.ª Luisa, la sentenza del 18 aprile 1842 opposta di terzo da Gambardella nommeno che da tutti gli altri creditori, nel di cui interesse il Tribunale la rivocava coll' appellata sentenza, unicamente però per quanto che aggiudicava spillatico soddisfatto e prescritto, mentre che pure doveva rivocarla per la sopravvivenza attribuita in duc. 1200. La condanna contenuta nell' anzidetta sentenza del 18 aprile 1842 fu nullamente provocata e resa nel massimo buono accordo tra il fratello e la sorella, l' uno tutor surrogato, e l' altra tutrice chiedente il pagamento della sopravvivenza; in quel giudizio non furono proposte le legittime eccezioni di cui sopra è stata parola; la sentenza si provocava per rivolgerla contro dei creditori del fu Eustachio, ed in *frode* e *pregiudizio* dei loro dritti.

Nell' interesse del Monastero di S. Chiara di Ravello.

XI. Il Tribunale ordinò, che gli *ultimi creditori capienti nell' attuale graduazione* corrispondessero al Monastero gl' interessi al 5 per 100 sopra i due capitali, l' uno di ducati 400, e l' altro di ducati 100 nascenti dagl' istrumenti del 20 ottobre 1744 e 5 agosto 1752, dalla chiusura dell' attuale nota fino alla morte di Suor M.ª Concetta d'Afflitto: graduò il Monastero medesimo per tre annate d' interesse diunita ai moratorii; e per gli altri interessi rinviò il Monastero tra i chirografarii.

Siffatta provvidenza *indistintamente* data potreb-

be riuscire gravosa a quei creditori concorrenti nell' attuale graduazione, che vantassero un rango *anteriore* al Monastero per antecedente iscrizione, come la Suor M.ª Concetta d' Afflitto; e risulta giusta unicamente riguardo ai creditori *posteriori* in grado al Monastero. Quindi è che la G. C. debbe *dapprima* dichiarare il grado ipotecario competente al Monastero *a norma della iscrizione*, e poscia dichiarare che i creditori di grado posteriore al Monastero e capienti, dovessero corrispondergli l' interesse del 5 per 100 sopra i ducati 500 dalla chiusura della presente nota fino al dì della morte di Suor M.ª Concetta.

CONCHIUSIONE.

XII. Si spera perciò che la G. C., provvedendo sull'appello del 8 agosto 1844 avverso la sentenza del 5 luglio precedente, voglia emendarla, con dare le seguenti provvidenze:

1.ª Nell' interesse della Monaca d' Afflitto ridurre il suo avere per arretrate annate di vitalizio a ducati 293. 65 per l' epoca della chiusura del 9 marzo 1840, ed alle successive annate in ducati 96 fino al 17 ottobre 1843, ed alle posteriori in duc. 14. 90 fino al dì della chiusura diffinitiva della nota.

2.ª Esonerare i creditori cui risulta liberato il valor capitale degli annui ducati 81. 10, e sui quali grava l' obbligo di contribuire tal somma annualmente alla monaca d' Afflitto, dall' imposto dovere di restituire quel valor capitale a chi per dritto.

3.ª Senza attenersi alla sentenza del 18 aprile 1842, che anzi rivocata in conseguenza della terza opposizione ancora per le condanne rese a causa di sopravvivenza nel favore delle figlie eredi di D.ª Luisa Torre—*dichiarare*, che, per l'avuto godimento della metà della eredità di Eustachio suo marito *come per legge*, l' avere a causa di sopravvivenza restò ridotto

egualmente alla metà — *dichiarare*, che l'altra metà restò in parte pagato e soddisfatto coll'assegna degli annui duc. 81. 10—*dichiarare* che la somma residuale in duc. 18. 90 nella inesistenza di un conto dell'amministrazione tenuta da D.ª Luisa dell' altra metà della eredità di Eustachio debbe parimenti presumesi soddisfatto.

Gradualmente *dichiarare* essere le minori figlie di D.ª Luisa; creditrice pretesa, carenti di dritto a pretendere cosa per sopravvivenza materna, poichè figlie ed eredi ancora di Eustachio promissore della sopravvivenza.

Subordinatamente *spiegare* che l' annullamento dell' articolo 4.° degl' ipotecarii debbe intendersi limitativamente pei ducati 288 di spillatico — *dichiarare* che le somme ammesse a favore delle minori si liberassero ai creditori ultimi capienti previa cauzione di restituirle alle medesime, visto l' esito del doppio conto cui D. Luisa era tenuta, cioè, qual tutrice per l' amministrazione della eredità del marito; e qual depositaria giudiziaria per l'avuto godimento dei stabili pegnorati durante la mora del giudizio di spropria e graduazione—*dichiarare* in ogni caso che non meno la somma di duc. 355 ammessa nel 1.° luogo degl' ipotecarii, quanto l' altra di ducati 852 ammessa nel 4.° luogo restino soggette alla cauzione per lo risultamento del doppio conto.

4.ª Nell' interesse del Monastero di S. Chiara disporre che l' obbligo della prestazione degl' interessi in suo favore gravi su i creditori prendenti nell' attuale graduazione di epoca e grado posteriore alla iscrizione del Monastero.

Si conchiude per le spese.

Napoli al 24 dicembre 1845.

Matteo Jacle.